



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 001391

del 11 NOV. 2021

OGGETTO: *Controversia portante il numero di R.G. 4352/2017 - Corresponsione spese legali recuperate a seguito di condanna parte avversa*

<p>U.O. PROPONENTE SERVIZIO LEGALE</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>115-SL</u> del <u>03/11/2021</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del <u>Bilancio.</u></p> <p>Il Responsabile del procedimento <u>[Signature]</u></p> <p>Il Dirigente UO Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto <u>[Signature]</u></p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2021</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2021 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p>STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p>_____</p> <p>Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
---	--

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di Novembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Dott. Paolo Vitale, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

04 NOV. 2021

PREMESSO

- ✓ che la sig.ra D.G. ha adito il Tribunale Civile di Palermo al fine di ottenere la condanna di questa Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni scaturenti dalle asserite conseguenze lesive di un intervento chirurgico di lobectomia;
- ✓ che la controversia, portante il numero di R.G.4352/2017, è stata interamente gestita, anche in virtù del mandato disgiunto, sin dalla fase di studio, dall'Avv.to Caterina RIZZOTTO che, costituendosi tempestivamente in giudizio, oltre ad invocare il rigetto della domanda avversaria, ha chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa QBE tenuta a manlevarla per il sinistro per cui era causa;
- ✓ che il Tribunale adito, con la sentenza n.2250/2021, se per un verso ha accolto la domanda attorea, per altro verso ha accolto la domanda di manleva espressamente e tempestivamente formulata dal procuratore aziendale, condannando la QBE << a tenere indenne l'ARNAS delle somme – incluse le spese di lite – che quest'ultima è tenuta a versare in favore [di parte attrice] in forza della predetta sentenza >>, nonché al pagamento delle spese di lite in favore di ARNAS, liquidate in € 5.000,00 oltre oneri di legge;
- ✓ che, con precedente provvedimento, n.924/2021, sono state illustrate le ragioni per cui l'ARNAS si faceva carico dell'adempimento del condannatorio in favore di parte attrice e si dava, contestualmente, mandato al Servizio Legale di recuperare quanto dovuto dalla compagnia assicurativa QBE a titolo di eccedenza di franchigia (€ 31.354,23);
- ✓ che, questa Azienda, in virtù dell'obbligo solidale anche su di essa gravante, ha assolto al pagamento dell'imposta di registro della sentenza ammontante ad € 3.896,00; adempimento risultante dall'atto deliberativo m.1112 /2021;
- ✓ che il Servizio Legale si è curato di recuperare dalla predetta compagnia, sia il pagamento delle somme relative all'eccedenza di franchigia, sia le somme sborsate all'agenzia dell'entrate quale imposta di registro, per un importo complessivo di € 35.250,23, sia le altrettanto dovute spese di lite ammontanti ad € 5.980,00;

DATO ATTO:

- ◆ che la QBE, sollecitata dal Servizio Legale ha ottemperato integralmente ai suoi incombeni effettuando due distinti bonifici, uno, appunto, di € 35.250,23, e l'altro di € 5.980,00;
- ◆ che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzare l'U.O.C Economico-Finanziario ad iscrivere tali crediti in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ◆ che trattasi di "credito/privato per rimborsi vari", portante il "codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi" - Esercizio 2021 – Gestione Istituzionale;

VISTO il "Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali" - adottato con deliberazione n.42 del 20.1.2016 previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso



dell'incontro del 31.12.2015 - e la sua operatività come fissata anche dall'art.8;

RITENUTO che la fattispecie che ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a) che, infatti, ammette, l'attribuzione dei compensi professionali << nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna, anche parziale, della controparte, al pagamento delle spese legali >>; e ciò in ragione delle seguenti considerazioni debitamente illustrate al Direttore Amministrativo del tempo che le ha condivise:

- la compagnia assicurativa, terza chiamata in giudizio, in esso riveste, indubitabilmente, la qualità di **controparte**; quale **parte contro** la quale l'azienda propone domande;
- la pronuncia di accertamento dell'obbligo di manleva e la condanna della compagnia a tenere indenne l'azienda delle somme pretese da parte attrice, costituisce, altrettanto indubitabilmente, una **sentenza favorevole**, se solo si pone mente al fatto che una pronuncia di non accoglimento della manleva espone, sfavorevolmente, l'azienda all'esborso delle somme in favore di parte attrice;
- ulteriore argomento a conferma del fatto che la pronuncia di accertamento dell'obbligo di manleva e la condanna della compagnia a tenere indenne l'azienda delle somme pretese da parte attrice, costituisce una **sentenza favorevole** si ricava, indirettamente, dal fatto che l'agenzia delle Entrate la sottopone ad autonoma tassazione;
- infine, e l'argomento è di per sé decisivo, se tale sentenza non fosse considerata favorevole la compagnia assicurativa non potrebbe proporre impugnazione avverso di essa; ed, invece, l'appello diretto anche solo ed esclusivamente le statuizioni sulla manleva è pienamente ammissibile ed è stato giudicato tale dalla Corte di Appello nei casi in cui la compagnia lo ha proposto;

PRESO ATTO che l'unità operativa proponente assevera l'osservanza ed il rispetto dei criteri che abilitano al riparto quali fissati dal comma 1 dell'art.5 e che la Direzione Aziendale, con l'atto deliberativo n.172 del 23.5.2019 (e già prima con l'atto n.58/2018), non ha inteso conferire alcuna delega al Responsabile dell'U.O. Affari Legali, quale articolazione semplice, così che il presente atto – come già in altre occasioni - è stato sottoposto all'approvazione del Direttore Generale nella forma, appunto, della deliberazione;

CONSIDERATO che, giusta art.2 del pluricitato regolamento, l'assegnazione del contenzioso è stata disposta dal Responsabile dell'U.O. Affari Legali in suo favore; sua è stata, infatti, l'intera gestione della controversia come attesta l'Avv. Francesco PALMA che, conseguentemente, ha dichiarato di non aver diritto a compenso alcuno;

CONSIDERATO che con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.4 viene contemplato che la misura dei compensi coincide con << quelli liquidati dall'autorità giudiziaria, previo loro recupero >>, e che il loro riparto avvenga come segue: il << 95% agli avvocati patrocinanti la lite >> e il rimanente << 5% [venga] riversato nel bilancio dell'amministrazione >>;



RITENUTO, pertanto, che la suindicata somma di € 5.980,00 corrisposta dalla soccombente QBE a titolo di spese di lite, sia così ripartita:

- ◆ € 299,00 ovvero il 5% della somma vadano riversate sul bilancio di questa azienda giusta previsioni regolamentari dianzi citate;
- ◆ la somma residua, pari ad € **5.681,00** va versata in favore dell'Avv. RIZZOTTO, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente;

RAVVISATA l'insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione delle proprie spettanze; le articolate e compiute ragioni a sostegno sono diffusamente illustrate nella nota del 28.3.2019 stilata dal Servizio Legale in riscontro ad una missiva del 27.3.2019 a firma del Direttore Amministrativo del tempo;

DATO ATTO della regolarità della istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

1) DARE ATTO:

- ➔ che il Tribunale di Palermo, con la sentenza n.2250/2021, chiamato a pronunciarsi nella controversia portante il numero di R.G.4352/2017 promossa contro l'ARNAS, e nella quale questa ha chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa QBE, se per un verso ha accolto la domanda attorea, per altro verso ha accolto la domanda di manleva condannando la QBE << *a tenere indenne l'ARNAS delle somme – incluse le spese di lite – che quest'ultima è tenuta a versare in favore [di parte attrice] in forza della predetta sentenza* >>, nonché al pagamento delle spese di lite in favore di ARNAS, liquidate in € 5.000,00 oltre oneri di legge;

2) DARE ATTO, altresì:

- ◆ che, con precedente provvedimento, n.924/2021, sono state illustrate le ragioni per cui l'ARNAS si è fatta carico dell'adempimento del condannatorio in favore di parte attrice e si è dato contestualmente, mandato al Servizio Legale di recuperare quanto dovuto dalla compagnia assicurativa QBE a titolo di eccedenza di franchigia (€ 31.354,23);
- ◆ che, questa Azienda, in virtù dell'obbligo solidale anche su di essa gravante, ha assolto al pagamento dell'imposta di registro della sentenza ammontante ad € 3.896,00; adempimento risultante dall'atto deliberativo m.1112 /2021;
- ◆ che il Servizio Legale si è curato di recuperare dalla predetta compagnia, sia il pagamento delle somme relative all'eccedenza di franchigia, sia le somme sborsate all'agenzia dell'entrate quale imposta di registro, per un importo complessivo di € 35.250,23, sia le altrettanto dovute spese di lite



ammontanti ad € 5.980,00;

- ◆ che la QBE, sollecitata dal Servizio Legale ha ottemperato integralmente ai suoi incombeni effettuando due distinti bonifici, uno, appunto, di € 35.250,23, e l'altro di € 5.980,00;
- ◆ che, giusta art.2 del pluricitato regolamento, l'assegnazione del contenzioso è stata disposta dal Responsabile dell'U.O. Affari Legali in suo favore; sua è stata, infatti, l'intera gestione della controversia come attesta l'Avv. Francesco PALMA che, conseguentemente, ha dichiarato di non aver diritto a compenso alcuno;
- ◆ che la fattispecie che ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a) che, infatti, ammette, l'attribuzione dei compensi professionali << nell'ipotesi di sentenza favorevole, con condanna, anche parziale, della controparte, al pagamento delle spese legali >>;
- ◆ che il Servizio Legale ha diffusamente argomentato in ordine alla insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse privato del predisponente la presente proposta di delibera e l'interesse del medesimo all'adozione ed alla conseguente percezione del compenso professionale;
- ◆ che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzare l'U.O.C Economico Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ◆ che trattasi di "credito/privato per rimborsi vari", portante il "codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi" - Esercizio 2021 – Gestione Istituzionale;

3) AUTORIZZARE, pertanto, l'U.O.C. Economico Finanziario:

- ad iscrivere il credito di € 35.250,23 in contabilità avendo contezza che – giusta disposizioni di cui al citato atto n.924/2021 – per la somma di € 31.354,23 la predetta unità è stata autorizzata ad aprire un credito sul bilancio corrente;
- ad iscrivere anche il credito di € 5.980,00 in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- emettere, successivamente, la reversale di incasso, ossia il documento di regolarizzazione del "sospeso" in entrata emesso dal Cassiere aziendale;

4) TRASMETTERE, quindi, copia del presente provvedimento all'U.O.C Economico Finanziario perché curi gli adempimenti suoi propri;


5) DISPORRE:

- che sul bilancio aziendale vadano riversate € 299,00, quale 5% della somma di € 5.980,00 versata da QBE, dovute giusta previsioni regolamentari citate;
- che la somma residua, pari ad € € **5.681,00** vada versata in favore dell'Avv. RIZZOTTO, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente

6) **DARE MANDATO** all'U.O.C Risorse Umane di curare gli incombenti necessari affinché **siano corrisposte € 5.681,00 in favore dell'Avv. Caterina Rizzotto** da nettare di tutti gli oneri contributivi; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente le vengono canalizzati gli emolumenti mensili;

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente

Il Responsabile dell'U.O Servizio Legale
Avv. Caterina Rizzotto



Sul presente atto viene espresso

05 Mar
2021

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Salvatore Requirez

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente, conferendo incarico, per l'effetto

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 14 NOV. 2021 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 24 NOV. 2021

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
